

## **Decreto governativo n. 450/2023 del 4 ottobre 2023 riguardante**

### **le norme dettagliate per la determinazione e l'applicazione delle tasse di deposito e la commercializzazione dei prodotti soggetti a tassa di deposito**

Ai sensi dell'autorizzazione concessa dall'articolo 88, paragrafo 1, punto 9, e dall'articolo 88, paragrafo 1, punti 37, 38 e 39, della legge CLXXXV del 2012 sui rifiuti, e per quanto riguarda gli articoli da 43 a 45, sulla base dell'autorizzazione concessa dall'articolo 88, paragrafo 1, punto 37 della legge CLXXXV del 2012 sui rifiuti, nell'ambito delle sue funzioni definite all'articolo 15, paragrafo 1, della legge fondamentale, il governo decreta quanto segue:

#### ***1. Ambito di applicazione***

**Articolo 1** L'ambito di applicazione del presente decreto riguarda i prodotti cui si applica una tassa di deposito e che sono immessi sul mercato interno; esso riguarda anche le attività relative a tali prodotti a norma del presente decreto.

#### ***2. Definizioni***

**Articolo 2** (1) Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

(a) *piccolo emettitore* è un produttore il cui numero di prodotti commercializzati (compresi i prodotti pronti per il consumo o le bevande concentrate, a eccezione del latte e delle bevande a base di prodotti lattiero-caseari) con imballaggi contenenti plastica, metallo o vetro, sotto forma di bottiglie o lattine di capacità da 0,1 a 3 litri, non supera 5 000 articoli nell'anno di riferimento;

(b) *le imprese che vendono alimenti* sono imprese in cui la maggior parte del fatturato deriva dalla vendita di alimenti;

(c) *distribuzione* significa commercializzazione in conformità del decreto governativo sulla restrizione dell'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso e di alcuni altri prodotti di plastica;

(d) *distributore* è un'entità commerciale che fornisce e vende un prodotto soggetto a una tassa di deposito a carico del consumatore e che gestisce un punto di restituzione in conformità del presente regolamento;

(e) *i prodotti per i quali si paga obbligatoriamente un deposito* comprendono l'imballaggio di qualsiasi bevanda pronta per il consumo o concentrata, a eccezione del latte e delle bevande a base di prodotti lattiero-caseari, se detto imballaggio contiene plastica, metalli o vetro e si presenta sotto forma di bottiglie o lattine, riutilizzabili o non riutilizzabili, di capacità da 0,1 a 3 litri, escluso l'imballaggio delle bevande commercializzate da piccoli emettitori;

(f) *i prodotti con una tassa di deposito volontaria* sono prodotti che non sono classificati come prodotti con una tassa di deposito obbligatoria e che sono fabbricati o immessi sul mercato volontariamente dal produttore con la marcatura "restituibile"

(fa) un prodotto riutilizzabile o un imballaggio riutilizzabile che diventa rifiuto nell'ambito della mansione pubblica di gestione dei rifiuti dello Stato; e

*(fb)* è un prodotto che diventa rifiuto al di fuori dell'ambito della mansione pubblica di gestione dei rifiuti dello Stato;

la cui produzione e commercializzazione con tale marcatura è stata notificata all'autorità nazionale per la gestione dei rifiuti;

*(g) latte e bevande a base di prodotti lattiero-caseari* sono le bevande a base di prodotti elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

*(h) i prodotti soggetti a tassa di deposito* includono prodotti soggetti a tassa di deposito obbligatoria e prodotti soggetti a tassa di deposito volontaria.

(2) I termini non definiti nel presente regolamento hanno il significato definito nella legge sui rifiuti CLXXXV del 2012 (di seguito: legge sui rifiuti), nel decreto governativo sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore e nel decreto governativo sulle attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

### ***3. Tassa di deposito***

**Articolo 3** (1) I prodotti non riutilizzabili con una tassa di deposito obbligatoria sono soggetti al pagamento di una tassa di deposito di HUF 50 per articolo. La tassa di deposito per un prodotto riutilizzabile che è soggetto a una tassa di deposito obbligatoria è determinata dal produttore.

(2) Al momento della prima immissione sul mercato interno, il produttore è obbligato a pagare la tassa di deposito per un prodotto non riutilizzabile con una tassa di deposito obbligatoria dalla data indicata nella fattura o, in mancanza di una fattura, dalla data indicata su qualsiasi altro documento attestante il completamento della transazione, o, in mancanza di esse, dal giorno del completamento della transazione.

(3) Il produttore versa la tassa di deposito alla società concessionaria su base mensile per qualsiasi prodotto non riutilizzabile immesso sul mercato nel mese di riferimento soggetto a tassa di deposito obbligatoria e la versa fino all'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento.

(4) La bevanda con un imballaggio soggetto a una tassa di deposito obbligatoria può essere commercializzata o immessa sul mercato al prezzo di acquisto maggiorato della tassa di deposito a norma del paragrafo 1, a meno che la bevanda, quando è venduta al consumatore, non sia consegnata a detto consumatore senza l'imballaggio.

(5) Il produttore informa il distributore di qualsiasi modifica della tassa di deposito di un prodotto riutilizzabile soggetto a una tassa di deposito obbligatoria, indicando la data della modifica almeno 30 giorni prima dell'introduzione della modifica stessa.

**Articolo 4** (1) L'importo della tassa di deposito volontaria che deve essere versato per articolo per i prodotti soggetti a una tassa di deposito volontaria è stabilito dal produttore.

(2) Il produttore informa il distributore di qualsiasi modifica della tassa di deposito di un prodotto soggetto a una tassa di deposito volontaria, indicando la data della modifica, almeno 30 giorni prima dell'introduzione della modifica.

**Articolo 5** L'importo della tassa di deposito deve essere indicato separatamente dal prezzo del prodotto riportato sulla fattura o sulla ricevuta.

### ***4. Diritti e obblighi del produttore***

**Articolo 6** (1) Il produttore avvia la registrazione di un prodotto con una tassa di deposito obbligatoria almeno 45 giorni prima della sua immissione sul mercato tramite l'interfaccia elettronica fornita dalla società concessionaria. In caso di modifica delle caratteristiche specificate durante la registrazione, il produttore esegue nuovamente la registrazione del prodotto. Se il produttore cessa di commercializzare il prodotto con una tassa di deposito obbligatoria, deve segnalarlo sull'interfaccia elettronica.

(2) Il produttore invia campioni del prodotto alla società concessionaria per la registrazione, la quale verifica se i campioni sono conformi ai parametri specificati durante il processo di registrazione e se la marcatura sull'imballaggio può essere letta da una macchina per la raccolta dei vuoti. La società concessionaria rifiuta di registrare se la marcatura sul prodotto non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 1.

(3) I requisiti dettagliati per la registrazione sono stabiliti dalla società concessionaria e pubblicati sul rispettivo sito web. La società concessionaria informa circa qualsiasi modifica dei requisiti di registrazione sul proprio sito web, indicando la data in cui la modifica diventa applicabile, almeno 30 giorni prima dell'introduzione della modifica.

(4) Se il produttore non rispetta l'obbligo di registrazione di cui al paragrafo 1 o se la società concessionaria rifiuta la registrazione, il prodotto non può essere immesso sul mercato.

(5) Se, durante la registrazione di cui al paragrafo 1, la società concessionaria constata che il prodotto non può essere accettato da una macchina automatica per la raccolta dei vuoti a causa delle sue caratteristiche specifiche, non si applicano le norme del presente decreto per i prodotti soggetti a una tassa di deposito obbligatoria, ad eccezione del presente articolo.

**Articolo 7** (1) Il produttore garantisce che la marcatura conforme all'allegato 1 sia chiaramente visibile, permanente e leggibile su un prodotto soggetto a una tassa di deposito obbligatoria.

(2) Un prodotto con una tassa di deposito obbligatoria può essere commercializzato solo con le marcature di cui al paragrafo 1.

(3) In caso di modifica della tassa di deposito di un prodotto non riutilizzabile soggetto a una tassa di deposito obbligatoria, la marcatura del prodotto commercializzato dopo la modifica di cui all'allegato 1, punto 1.1, non può essere uguale alla marcatura del prodotto immesso sul mercato prima della modifica.

**Articolo 8** (1) Il produttore riceve e accetta qualsiasi prodotto riutilizzabile con una tassa di deposito obbligatoria che viene restituita dal distributore o dal consumatore per il riutilizzo e rimborserà a questi detta tassa.

(2) Se il produttore cessa di fabbricare uno specifico prodotto riutilizzabile con una tassa di deposito obbligatoria, accetta di consentire la restituzione del prodotto da parte del distributore o del consumatore per almeno quattro mesi, a partire dalla data in cui la produzione è terminata.

**Articolo 9** Il produttore paga alla società concessionaria una tariffa di connessione e di servizio per l'immissione sul mercato di un prodotto riutilizzabile soggetto a tassa di deposito obbligatoria e, nel caso di un prodotto non riutilizzabile soggetto a una tassa di deposito obbligatoria, paga una tariffa di connessione, di servizio e di deposito.

**Articolo 10** (1) Sulla base di un accordo concluso con il distributore, il produttore può classificare un prodotto o un imballaggio, come prodotto con una tassa di deposito volontaria, anche se il prodotto non è classificato come un prodotto con una tassa di deposito obbligatoria, al fine di incoraggiarne la restituzione in un determinato luogo.

(2) Il produttore garantisce che, nel caso di un prodotto con una tassa di deposito volontaria, la dicitura "a rendere" sul prodotto sia chiaramente visibile, permanente e leggibile.

(3) Il produttore si impegna a ricevere e accettare, dal distributore o consumatore, qualsiasi prodotto con una tassa di deposito volontaria per il quale il consumatore ha pagato una tassa di deposito e rimborserà a questi detta tassa.

(4) Il produttore specifica, in un accordo con il distributore, i requisiti concernenti le condizioni in cui il prodotto con una tassa di deposito volontaria dovrebbe trovarsi al momento della restituzione, il che non preclude l'accettazione del prodotto restituito se mostra cambiamenti derivanti dal normale utilizzo.

(5) Il produttore informa il distributore, almeno tre mesi prima dell'introduzione della modifica, sulle condizioni alle quali un prodotto soggetto a una tassa di deposito volontaria può essere restituito, escluse le modifiche della tassa stessa e, in tal modo, il produttore specifica la data in cui la modifica diventa applicabile.

(6) Se il produttore cessa di fabbricare un prodotto specifico con una tassa di deposito volontaria, accetta di consentire la restituzione di tale prodotto da parte del distributore o del consumatore per almeno quattro mesi dalla data in cui la produzione è terminata.

## ***5. Diritti e obblighi del distributore***

**Articolo 11** (1) A norma del presente decreto, il distributore consente la restituzione di un prodotto soggetto a una tassa di deposito obbligatoria.

(2) Al fine di consentire la restituzione, da parte del consumatore, di qualsiasi prodotto non riutilizzabile soggetto a una tassa di deposito obbligatoria, il distributore è tenuto a: stipulare un contratto con la società concessionaria ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5.

(3) Il distributore esegue la procedura di restituzione del prodotto non riutilizzabile che è soggetto a una tassa di deposito obbligatoria sulla base del contratto di cui al paragrafo 2.

(4) Il distributore consente la restituzione di qualsiasi prodotto riutilizzabile soggetto a una tassa di deposito obbligatoria sulla base dell'accordo concluso con il produttore e conformemente alle disposizioni dell'accordo stesso.

**Articolo 12** Quando un prodotto con una tassa di deposito obbligatoria è stato restituito — se la tassa di deposito non è direttamente rimborsata dalla macchina per la raccolta dei vuoti — il distributore è tenuto a rimborsare l'importo della tassa di deposito al soggetto che ha restituito il prodotto o i suoi rifiuti oppure, su richiesta del consumatore, ad accreditarlo sotto forma di buono, nel caso in cui venga acquistato un nuovo prodotto.

**Articolo 13** (1) Il distributore deve consentire al consumatore di rendere qualsiasi prodotto soggetto a una tassa di deposito obbligatoria nel punto di restituzione in qualsiasi momento, durante l'orario di apertura.

(2) In un negozio di alimentari con un'area di vendita superiore a 400 m<sup>2</sup>, il distributore consente la restituzione di un prodotto non riutilizzabile che è soggetto a una tassa di deposito obbligatoria mediante una macchina per la raccolta dei vuoti, e il rilascio manuale di tale prodotto che deve essere garantito nel caso in cui la macchina sia fuori servizio.

**Articolo 14** (1) Al fine di consentire la restituzione di un prodotto soggetto a una tassa di deposito obbligatoria, il distributore gestisce macchine per la raccolta dei resi e provvede affinché sussistano le condizioni tecniche necessarie per il funzionamento delle stesse. È responsabilità del distributore ottenere le autorizzazioni necessarie per l'installazione di una macchina per la raccolta dei vuoti.

(2) In relazione alla restituzione di un prodotto non riutilizzabile con una tassa di deposito obbligatoria, la società concessionaria versa un canone di gestione al distributore per coprire costi ragionevoli sostenuti per l'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1.

(3) Il distributore fornisce alla società concessionaria le condizioni necessarie per l'esecuzione dei compiti di manutenzione della macchina per la raccolta dei vuoti in un orario concordato in anticipo.

**Articolo 15** (1) Le disposizioni relative al distributore di cui all'articolo 11, all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 14 e all'articolo 17 si applicano anche al gestore del sito di reso di cui all'articolo 21.

(2) Per gli operatori che non sono distributori e gestiscono un sito di reso di cui all'articolo 21 con una macchina per la raccolta dei vuoti, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, fatta eccezione per il rimborso della tassa di deposito operato direttamente dalla macchina automatica di raccolta dei vuoti.

**Articolo 16** (1) Sulla base di un accordo con il produttore, il distributore riceve e accetta qualsiasi prodotto reso soggetto a una tassa di deposito volontaria in cambio di una tassa di deposito, se questo prodotto ha le stesse caratteristiche di quelle commercializzate dal distributore, la stessa destinazione d'uso e appartiene allo stesso tipo di prodotto.

(2) Il distributore consente la restituzione, da parte del consumatore, di un prodotto soggetto a una tassa di deposito volontaria nello stesso modo e alle condizioni in cui il prodotto è commercializzato; il distributore fornisce tale servizio in modo continuativo, durante l'orario di apertura, nel luogo di distribuzione del prodotto o in un luogo stabilito. Un distributore con un'area commerciale di almeno 200 m<sup>2</sup> provvede alla restituzione del prodotto con una tassa di deposito volontaria presso il luogo di distribuzione.

(3) Se il luogo stabilito per la restituzione del prodotto con una tassa di deposito volontaria non è identico al luogo di distribuzione, nei giorni lavorativi deve essere concesso un periodo minimo di 6 ore per la procedura di restituzione

*a)* nel caso di un luogo stabilito da un distributore, secondo gli orari di apertura del negozio che vende prodotti con una tassa di deposito volontaria,

*b)* nel caso di un luogo stabilito da più distributori, entro gli orari di apertura dei negozi che vendono prodotti con una tassa di deposito volontaria, garantendo che l'accesso al luogo non crei difficoltà significative per i consumatori.

(4) Nell'ambito della procedura di restituzione di un prodotto con una tassa di deposito volontaria, il distributore è tenuto a rimborsare l'importo della tassa di deposito al soggetto che restituisce il prodotto o, su richiesta del consumatore, a includerlo nel prezzo di acquisto in caso di acquisto di un nuovo prodotto.

**Articolo 17** (1) Per informare il consumatore, il distributore, nel luogo in cui il prodotto è venduto con una tassa di deposito e, a eccezione della lettera *b)*, nel luogo stabilito per la restituzione del prodotto, pubblica quanto segue:

*a)* i requisiti necessari per il rimborso di una tassa di deposito, tenendo debitamente conto dello stato del prodotto,

*aa)* i requisiti specificati dalla società concessionaria per i prodotti non riutilizzabili con una tassa di deposito obbligatoria,

*ab)* i requisiti specificati dal produttore per i prodotti riutilizzabili con una tassa di deposito obbligatoria o per i prodotti con una tassa di deposito volontaria, provvedendo affinché tali requisiti siano comunicati anche al distributore, oppure

*b)* se il prodotto viene restituito in un luogo diverso dal luogo di distribuzione, il nome, l'indirizzo e gli orari di apertura dei luoghi stabiliti per la restituzione del prodotto.

(2) Il distributore pubblica immediatamente tutte le informazioni relative a modifiche delle condizioni della procedura di restituzione nel luogo specificato di cui al paragrafo 1, e tali informazioni sono fornite dalla società concessionaria per i prodotti non riutilizzabili con una

tassa di deposito obbligatoria, e dal produttore per i prodotti riutilizzabili con una taxa di deposito obbligatoria o per i prodotti con una taxa di deposito volontaria.

## ***6. Diritti e obblighi del consumatore***

**Articolo 18** (1) Al momento dell'acquisto di un prodotto con una taxa di deposito, il consumatore ha diritto a un rimborso della taxa di deposito versata al distributore se consegna il prodotto nel sito in cui avviene il reso.

(2) Nel caso di un prodotto con una taxa di deposito obbligatoria, la restituzione del prodotto è subordinata alla condizione che il prodotto debba essere consegnato con una marcatura leggibile, che non sia danneggiato e che dunque consenta di identificare il prodotto stesso in conformità del presente decreto.

(3) Nel caso di un prodotto con una taxa di deposito volontaria, la restituzione del prodotto è subordinata alla condizione che il prodotto sia adatto alla restituzione sulla base delle informazioni fornite dal produttore e venga consegnato con una marcatura riconoscibile per identificarlo.

## ***7. Diritti e obblighi della società concessionaria***

**Articolo 19** (1) La società concessionaria fornisce e gestisce la superficie informatica necessaria per la registrazione del produttore, come specificato nell'articolo 6, paragrafo 1.

(2) Entro 45 giorni dall'avvio della registrazione da parte del produttore, la società concessionaria effettua la registrazione del prodotto soggetto a taxa di deposito obbligatoria e dei relativi dati (nome del produttore, nome del prodotto consistente in bevanda, Global Trade Item Number (di seguito: numero GTIN), materiale di imballaggio, colore, capacità, peso, dimensioni fisiche, metodo di etichettatura, aliquota della taxa di deposito nel caso di prodotti riutilizzabili) registrando tali dati in un database informatico.

**Articolo 20** Per quanto concerne i prodotti soggetti a taxa di deposito obbligatoria, la società concessionaria è tenuta a:

a) acquisire, installare, mantenere e, se necessario, aggiornare e sviluppare la macchina per la raccolta dei vuoti per garantire la ricezione dei rifiuti,

b) assicurare la ricezione, lo smaltimento, il pretrattamento e il trasferimento dei rifiuti per il recupero,

c) garantire la manutenzione e il funzionamento degli impianti di gestione dei rifiuti nell'ambito della propria responsabilità, e

d) assicurare il corretto funzionamento delle macchine automatiche per la raccolta dei vuoti che ricevono imballaggi riutilizzabili.

**Articolo 21** (1) Al fine di consentire la restituzione del prodotto con una taxa di deposito obbligatoria, la società concessionaria sviluppa una rete di punti di restituzione con copertura nazionale.

(2) La società concessionaria provvede alla possibilità di restituzione del prodotto attraverso macchine di raccolta dei vuoti o tramite rilascio manuale di ricevuta.

(3) Al fine di consentire la restituzione di un prodotto non riutilizzabile soggetto a taxa di deposito obbligatoria, la società concessionaria è tenuta a

(a) fornire al distributore una macchina di raccolta dei resi in ogni negozio di alimentari con un'area di vendita superiore a 400 m<sup>2</sup>, e

(b) in ogni insediamento con una popolazione superiore a 1000 abitanti, è tenuto a consentire al distributore di stabilire un punto di restituzione oppure, in mancanza di esso, di prevedere un altro punto di restituzione se tale luogo non è stabilito ai sensi della lettera a).

(4) Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 3, al fine di consentire la restituzione di un prodotto non riutilizzabile soggetto a tassa di deposito obbligatoria, la società concessionaria è tenuta a bandire un appalto per l'istituzione volontaria di un punto di restituzione soggetto a requisiti di parità di trattamento e alle condizioni necessarie per la creazione di un punto di restituzione. Nel bando di gara, la società concessionaria può determinare il numero di operatori dei punti di restituzione che possono essere inclusi nel sistema obbligatorio di rimborso dei depositi, tenendo conto del numero di macchine per la raccolta dei vuoti disponibili, di un'equa ubicazione e di un'istituzione giustificata dei punti di restituzione in tutto il Paese.

(5) La società concessionaria conclude con il gestore del punto di restituzione un accordo contenente almeno gli elementi specificati nell'allegato 2. La società concessionaria ha il diritto di stabilire nel contratto i requisiti obbligatori per la restituzione.

**Articolo 22** (1) I requisiti relativi allo stato in cui deve trovarsi un prodotto non riutilizzabile con tassa di deposito obbligatoria al momento della sua restituzione sono pubblicati sul sito web della società concessionaria.

(2) La società concessionaria informa di qualsiasi modifica applicabile alle condizioni di restituzione di un prodotto non riutilizzabile soggetto a tassa di deposito obbligatoria, escludendo modifiche della tassa, e pubblica tali informazioni sul proprio sito web, indicando la data di introduzione della modifica almeno tre mesi prima dell'introduzione della modifica stessa.

**Articolo 23** La società concessionaria è responsabile della rimozione di tutti i rifiuti derivati da prodotti non riutilizzabili che sono soggetti a una tassa di deposito obbligatoria e sono raccolti presso il punto di restituzione; inoltre, essa è tenuta a gestire lo smaltimento su base regolare in modo tale da non ostacolare le operazioni del gestore del punto di restituzione e l'adempimento dei suoi obblighi. La società concessionaria organizza la rimozione in modo efficiente e sicuro, tenendo conto della quantità ricevuta dal consumatore. La società concessionaria determina la frequenza della raccolta, tenendo conto delle esigenze di sanità pubblica e degli aspetti tecnici necessari per lo stoccaggio dei rifiuti, in modo da garantire la rimozione regolare dei rifiuti generati dal prodotto reso come pure il regolare e continuo funzionamento del sistema obbligatorio di rimborso dei depositi.

**Articolo 24** (1) La società concessionaria rimborsa al consumatore la tassa di deposito del prodotto non riutilizzabile che è soggetto a un canone di deposito obbligatorio, una volta consegnato dal consumatore ai fini della raccolta.

(2) La società concessionaria rispetta l'obbligo di cui al paragrafo 1 rimborsando direttamente la tassa di deposito al consumatore attraverso le macchine per la raccolta dei vuoti o pagando la tassa di deposito al gestore del punto di restituzione che rimborsa detta tassa al consumatore.

(3) La società concessionaria stabilisce e gestisce uno schema di rimborso dei depositi in cui, oltre a un buono emesso dalla macchina di raccolta dei vuoti nel sito del distributore, che può essere trasformato in contanti o utilizzato come credito presso il negozio, prevede almeno un altro modo per garantire il rimborso della tassa di deposito al consumatore.

(4) La società concessionaria registra e paga al gestore del punto di restituzione, su base mensile (entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese in questione), la tassa di deposito versata al consumatore al momento del rilascio manuale della ricevuta del prodotto non riutilizzabile restituito (con riserva di una tassa di deposito obbligatoria) e il corrispettivo secondo il buono emesso dalla macchina di raccolta nel mese in corso, nonché una commissione di gestione per compensare ragionevoli costi di fornitura del servizio di reso.

**Articolo 25** (1) La società concessionaria gestisce un sistema informatico in grado di gestire, in modo affidabile e tracciabile, il pagamento della tassa di deposito da parte del produttore e il suo rimborso al consumatore oppure, in caso di rilascio manuale di una ricevuta, al gestore del sito di reso.

(2) La società concessionaria gestisce un sistema informatico in grado di monitorare con precisione il fatturato generato dalla macchina di raccolta dei vuoti e il fatturato del rilascio manuale, nonché la quantità dei prodotti restituiti e immagazzinati, soggetti a tassa di deposito obbligatoria, almeno per tipo e imballaggio.

(3) La società concessionaria, sulla base dello schema di cui al paragrafo 1, prevede

(a) la disponibilità di un sistema di resoconto per la quantità, la raccolta e il trattamento dei prodotti soggetti a una tassa obbligatoria di deposito e per i rifiuti da essi derivati, come pure,

(b) sulla base dei dati disponibili nel sistema informatico, la disponibilità di dati sui metodi e sulle abitudini di restituzione, a sostegno di misure analitiche, correttive e ulteriori politiche.

**Articolo 26** (1) La società concessionaria gestisce un sistema di contabilità finanziaria che consente il funzionamento economicamente vantaggioso e trasparente del sistema obbligatorio di rimborso dei depositi e che assicura che i costi sostenuti per l'esercizio del sistema di rimborso dei depositi obbligatori e dei pagamenti del produttore possano essere verificati sulla base di dati reali, trasparenti, tracciabili e convalidati, così come il regolamento delle transazioni finanziarie con produttori e distributori.

(2) La società concessionaria esegue l'installazione e le operazioni dei sistemi informatici necessari per il funzionamento del sistema di rimborso dei depositi obbligatori.

(3) La società concessionaria è tenuta a utilizzare il corrispettivo di servizio pagato dal produttore nonché la tassa di deposito non rimborsata (che non è stata rimborsata a causa del fatto che il consumatore non ha reso il prodotto soggetto a una tassa di deposito obbligatoria) per le attività della società concessionaria relative a prodotti soggetti a tassa di deposito obbligatoria e per l'applicazione del sistema obbligatorio di rimborso dei depositi.

**Articolo 27** La società concessionaria gestisce un sistema di autocontrollo verificato da un revisore indipendente, al fine di controllare la gestione finanziaria e i dati raccolti nel corso delle sue attività.

**Articolo 28** (1) La società concessionaria

(a) garantirà che i consumatori e i detentori dei rifiuti siano informati in merito alle misure di prevenzione dei rifiuti, alle opzioni di restituzione e a soluzioni in materia di prevenzione dei rifiuti,

(b) svolgerà attività di sensibilizzazione e di educazione al fine di rafforzare l'impegno dei consumatori e dei detentori dei rifiuti a restituire la massima quantità possibile di prodotti soggetti a una tassa di deposito obbligatoria,

(c) informerà i consumatori sui siti di restituzione, e

(d) metterà a disposizione del pubblico le tariffe di connessione e di servizio che sono pagate dai produttori in base alla quantità dei prodotti commercializzati (che sono immessi sul mercato dai produttori) nonché, per quel che concerne i rifiuti derivati da prodotti soggetti a una tassa obbligatoria di deposito, la procedura di selezione per gli enti dediti alla gestione dei rifiuti.

(2) A norma del paragrafo 1, lettera d), la società concessionaria non deve mettere a disposizione del pubblico dati che costituiscono segreti commerciali o che riguardando volumi di vendita, né a livello di produttore né a livello di prodotto. Le informazioni comunicate non devono essere tali da portare a conclusioni sui segreti commerciali dei produttori.

## ***8. Tariffa di connessione e tariffa di servizio***

**Articolo 29** L'obbligo del produttore di pagare la tariffa di connessione e di servizio deriva dall'immissione sul mercato del prodotto, da parte del produttore, soggetto a tassa di deposito obbligatoria. L'obbligo del produttore di pagare la tariffa di connessione scade alla fine del quinto anno successivo all'introduzione nazionale del regime di rimborso obbligatorio dei depositi.

**Articolo 30** (1) L'aliquota della tariffa di connessione e di quella di servizio, per unità, ripartita secondo il codice tariffario di cui all'allegato 3, per i prodotti soggetti a tassa di deposito obbligatoria, è determinata dal ministro responsabile della gestione dei rifiuti (di seguito: ministro) con decreto, tenendo conto delle raccomandazioni dell'autorità ungherese di regolamentazione dell'energia e dell'utilità pubblica (di seguito: Autorità). Se il regolamento relativo all'anno di riferimento non è pubblicato entro il 30 novembre dell'anno precedente l'anno di riferimento, il tasso applicabile è il tasso indicizzato della tariffa di connessione e della tariffa di servizio specificate per l'anno precedente l'anno di riferimento (in cui il tasso è indicizzato sulla base delle previsioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato dalla Banca nazionale ungherese per l'anno in cui è stabilita la tassa).

(2) Le tariffe unitarie di connessione e quelle di servizio sono proposte dall'Autorità, con il codice tariffario di cui all'allegato 3, entro il 15 settembre dell'anno precedente l'anno in questione, tenendo conto delle disposizioni della legge sui rifiuti.

(3) La tariffa di connessione è fissata in modo tale che, in conformità delle disposizioni della legge sui rifiuti, copra i costi ragionevoli sostenuti dalla società concessionaria in relazione agli investimenti necessari per introdurre un sistema obbligatorio di rimborso dei depositi.

(4) La tariffa di servizio è fissata in modo da coprire, in conformità delle disposizioni della legge sui rifiuti, i costi giustificati sostenuti dalla società concessionaria in relazione ai rifiuti di prodotti soggetti a una tassa di deposito obbligatoria e al funzionamento del sistema obbligatorio di rimborso dei depositi, in particolare alla sua manutenzione, al suo miglioramento e, se necessario, alla sua proroga.

**Articolo 31** (1) L'importo della tariffa di connessione, che il produttore deve pagare, è determinato dalla quantità di prodotti soggetti a tassa di deposito obbligatoria immessi sul mercato dal produttore in base ai dati comunicati per il trimestre in questione, moltiplicata per la tariffa unitaria relativa al tipo di prodotto di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

(2) L'importo della tariffa di servizio, che il produttore è tenuto a pagare, è definito in base al numero di prodotti che il produttore ha immesso sul mercato e che sono menzionati nel rapporto di dati del produttore per i prodotti soggetti a tassa di deposito obbligatoria per il trimestre in questione, moltiplicato per la tariffa unitaria relativa al tipo di prodotto di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

(3) Il produttore versa trimestralmente, alla società concessionaria, la tariffa di connessione determinata a norma del paragrafo 1 e la tariffa di servizio stabilita a norma del paragrafo 2, sulla base di una fattura emessa dalla società concessionaria ed entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.

(4) Le tariffe di connessione e di servizio sono rimosse presso il produttore dalla società concessionaria, che gestisce anche gli importi in essere derivanti da tali tariffe.

## ***9. Registrazione***

**Articolo 32** (1) Il produttore di un prodotto con una tassa di deposito volontaria ne chiede la registrazione, prima dell'immissione sul mercato, sotto forma di domanda presentata all'autorità nazionale di gestione dei rifiuti.

(2) La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni:

- a) nome, sede legale, partita IVA del produttore,
- b) nome del prodotto soggetto a una tassa di deposito,
- c) se il prodotto soggetto a una tassa di deposito ha un numero di identificazione del prodotto o un numero GTIN, il numero di identificazione del prodotto o il numero GTIN,
- d) a eccezione dell'imballaggio, la voce della nomenclatura combinata applicabile al prodotto soggetto a una tassa di deposito il primo giorno dell'anno di riferimento, e
- e) l'importo della tassa di deposito.

(3) Se la domanda è conforme al paragrafo 2, entro 15 giorni dal suo ricevimento, l'autorità nazionale di gestione dei rifiuti registra i dati forniti dal produttore a norma del paragrafo 2.

**Articolo 33** (1) L'autorità nazionale di gestione dei rifiuti deve tenere un registro dei dati di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

(2) Il produttore deve notificare all'autorità nazionale di gestione dei rifiuti qualsiasi modifica dei dati del registro entro 15 giorni dalla modifica, allegando contemporaneamente un documento elettronico che certifichi la modifica dei dati, e richiedere la gestione della modifica. Sulla base della notifica, l'autorità nazionale di gestione dei rifiuti registra la modifica nel registro entro 8 giorni dal ricevimento della notifica stessa.

(3) Il produttore notifica all'autorità nazionale di gestione dei rifiuti la cessazione della produzione del prodotto soggetto a tassa di deposito volontaria entro 15 giorni dalla data di cessazione stessa e chiede la cancellazione dei dati dal registro. A seguito della notifica, l'autorità nazionale di gestione dei rifiuti è tenuta a cancellare i dati dal registro.

(4) L'autorità nazionale di gestione dei rifiuti deve pubblicare il registro di cui al paragrafo 1 sul suo sito web, pubblicamente, in modo accessibile a tutti e aggiornato.

## ***10. Organismi di consultazione per il sistema obbligatorio di rimborso dei depositi***

**Articolo 34** Gli organi consultivi nazionali responsabili del dialogo regolare tra le parti in conformità dell'articolo 30/B, paragrafo 6, della legge sui rifiuti sono il forum del sistema obbligatorio di rimborso dei depositi (di seguito "Forum dei rimborsi") e il consiglio consultivo per le tasse del sistema obbligatorio di rimborso dei depositi (di seguito: Commissione di rimborso delle tasse).

**Articolo 35** (1) I membri del Forum dei rimborsi comprendono

(a) un rappresentante dei produttori registrati dall'autorità nazionale per la gestione dei rifiuti e che fabbricano prodotti soggetti a una tassa di deposito obbligatoria, o un rappresentante delle associazioni professionali dei produttori, che deve essere stato scelto dalle associazioni secondo le modalità da esse stabilite,

(b) un rappresentante dei distributori di prodotti soggetti a tassa di deposito obbligatoria o delle associazioni professionali che rappresentano i distributori, che deve essere stato scelto secondo le modalità da essi stabilite,

(c) un rappresentante dei riciclatori o delle associazioni professionali che rappresentano le organizzazioni di recupero dei rifiuti, che deve essere stato scelto da loro secondo le modalità da essi stabilite,

(d) un rappresentante della società concessionaria,

(e) un rappresentante dell'Autorità,

(f) un rappresentante dell'autorità nazionale di gestione dei rifiuti, e

(g) una persona nominata dal ministro.

(2) Il Forum dei rimborsi è un organo costituito da sette persone, presieduto dalla persona nominata dal Ministro in conformità del paragrafo 1), lettera g).

(3) Alle riunioni del Forum dei rimborsi possono partecipare anche coloro che sono invitati dal presidente del Forum dei rimborsi e che avranno il diritto di deliberare.

(4) Il Forum dei rimborsi discute le questioni relative al funzionamento del sistema obbligatorio di rimborso dei depositi.

**Articolo 36** (1) I membri della Commissione di rimborso delle tasse comprendono:

(a) un rappresentante dei produttori registrati dall'autorità nazionale per la gestione dei rifiuti e che fabbricano prodotti soggetti a una tassa di deposito, o un rappresentante delle associazioni professionali dei produttori, che deve essere stato scelto dalle associazioni secondo le modalità da esse stabilite,

(b) un rappresentante dei riciclatori o delle associazioni professionali che rappresentano le organizzazioni di recupero dei rifiuti, che deve essere stato scelto da loro secondo le modalità da essi determinate,

(c) un rappresentante della società concessionaria,

(d) il presidente dell'Autorità o una persona da lui nominata, e

(e) una persona nominata dal ministro.

(2) La Commissione di rimborso delle tasse è un organo costituito da cinque membri presieduto dal Presidente dell'Autorità o da una persona da lui nominata.

(3) La commissione di rimborso delle tasse fornisce supporto professionale all'Autorità nelle attività di regolamentazione delle tariffe per quanto concerne la tariffa di connessione e quella di servizio.

**Articolo 37** (1) Il Forum dei rimborsi e la Commissione di rimborso delle tasse sono gli organi consultivi del ministro che non dispongono di poteri decisionali indipendenti.

(2) Il Forum dei rimborsi e la Commissione di rimborso delle tasse possono, a maggioranza semplice dei membri presenti, formulare raccomandazioni non vincolanti per l'Autorità e il Ministro. In caso di parità di voti, il Presidente è tenuto a votare.

(3) Il Forum dei rimborsi e la Commissione di rimborso delle tasse si devono riunire almeno una volta all'anno. La riunione della Commissione di rimborso delle tasse si tiene in un momento tale da consentire all'Autorità di tener conto delle raccomandazioni della Commissione di rimborso delle tasse di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda l'organizzazione della tariffa di connessione e di quella di servizio.

(4) La riunione del Forum dei rimborsi e della Commissione di rimborso delle tasse è convocata dal ministro. I compiti organizzativi sono svolti attraverso l'organizzazione ufficiale del Ministro.

(5) Le riunioni del Forum dei rimborsi e della Commissione di rimborso delle tasse sono convocate dal ministro entro 15 giorni su iniziativa di un terzo dei membri.

(6) Il regolamento interno del Forum dei rimborsi e della Commissione di rimborso delle tasse sono stabiliti da essi stessi e approvati dal Ministro.

## ***11. Autorità facenti funzione***

**Articolo 38** (1) In caso di violazione del presente decreto per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti soggetti a tassa di deposito, la raccolta dei prodotti restituiti dal consumatore o le informazioni ai consumatori, l'autorità per la protezione dei consumatori interviene se la violazione riguarda un consumatore ai sensi della legge CLV del 1997 sulla protezione dei

consumatori (di seguito: legge sulla protezione dei consumatori), in particolare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, della stessa.

(2) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 costituiscono disposizioni in materia di tutela dei consumatori in conformità della legge sulla protezione dei consumatori.

(3) L'autorità nazionale di gestione dei rifiuti verifica il rispetto degli obblighi del produttore di cui al titolo 9, mentre le altre attività del produttore, della società concessionaria e dei subappaltatori della società concessionaria di cui al presente decreto che non sono disciplinate dai paragrafi 1 e 2, sono soggette al controllo dell'autorità di gestione dei rifiuti con giurisdizione e competenza per tale attività.

## ***12. Conseguenze dal punto di vista giuridico***

**Articolo 39** (1) Per quanto riguarda la sanzione delle violazioni di disposizioni al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2 del presente decreto, questo regolamento è considerato come una normativa in materia di prevenzione dei rifiuti.

(2) Se il produttore non adempie i propri obblighi in conformità dell'articolo 7, l'autorità nazionale per la gestione dei rifiuti ordina il ritiro del prodotto.

## ***13. Disposizioni finali***

**Articolo 40** (1) A eccezione del paragrafo 2, il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2023.

(2) Il titolo 3, l'articolo 6, paragrafo 4, gli articoli da 7 a 9, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, il titolo 5, il titolo 6, gli articoli da 20 a 28, il titolo 8, il titolo 11, l'articolo 39, paragrafo 2, gli articoli da 43 a 46 e gli allegati da 2 a 5 entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

**Articolo 41** (1) Al fine di immettere sul mercato un prodotto soggetto a tassa di deposito obbligatoria dopo il 1° gennaio 2024, il produttore inizia la registrazione del prodotto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, fino al 15 novembre 2023.

(2) Un prodotto che si qualificherebbe come prodotto soggetto a tassa di deposito obbligatoria ai sensi del presente decreto può essere immesso sul mercato fino al 30 giugno 2024 secondo le disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Un prodotto immesso sul mercato fino al 30 giugno 2024 che si qualificherebbe come prodotto soggetto a tassa di deposito obbligatoria ai sensi del presente decreto può essere commercializzato secondo le disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

(3) Un prodotto soggetto a una tassa di deposito, immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024 può essere commercializzato in conformità delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

(4) Prima dell'introduzione del sistema obbligatorio di rimborso dei depositi a livello nazionale, la società concessionaria esegue un'operazione di test del sistema chiuso per l'applicazione della tassa di deposito obbligatoria sui prodotti non riutilizzabili soggetti a tassa di deposito obbligatoria e si preparerà per l'avvio dal vivo del sistema sulla base di questa esperienza.

**Articolo 42** (1) Il presente decreto persegue l'obiettivo di conformarsi alla

a) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

b) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. e

c) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

(2) Questo decreto è stato

a) notificato a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,

b) notificato anticipatamente a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e

c) previa notifica a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

**Articolo 43** (1) Nel decreto governativo n. 80/2023, del 14 marzo 2023, sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore, all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto 8:

*(I termini del presente decreto hanno il significato definito*

"8. nel decreto governativo sulle norme dettagliate per la determinazione e l'applicazione delle tasse di deposito e la commercializzazione dei prodotti soggetti a tassa di deposito"

*(insieme ai punti da 2 a 7 in appresso denominati: decreti governativi sui flussi di prodotti).)*

(2) L'articolo 15 del decreto governativo n. 80/2023 del 14 marzo 2023 sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore è sostituito dal seguente:

"Articolo 15 (1) Nel contesto dei prodotti circolari, il produttore del prodotto versa un contributo finanziario per l'esecuzione, da parte della società concessionaria, dei compiti dell'organizzazione che adempie all'obbligo di responsabilità estesa del produttore per il produttore, e tale contributo finanziario (di seguito: tassa di responsabilità estesa del produttore) costituisce parte della tassa dovuta in relazione alle attività istituzionali secondarie di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 53/E, paragrafo 2, della legge sui rifiuti.

(2) Il produttore non è tenuto a pagare una tassa di responsabilità estesa del produttore per i prodotti soggetti a una tassa di deposito obbligatoria per i quali è in vigore un obbligo di pagamento ai sensi del decreto sulle norme dettagliate per la determinazione e l'applicazione delle tasse di deposito e la commercializzazione dei prodotti soggetti a tassa di deposito".

**Articolo 44** (1) L'allegato 1 del decreto governativo n. 80/2023 del 14 marzo 2023 sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore è modificato in conformità all'allegato 4 del presente documento.

(2) L'allegato 4 del decreto governativo n. 80/2023 del 14 marzo 2023 sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore è modificato in conformità all'allegato 5 del presente documento.

**Articolo 45** All'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del decreto governativo n. 80/2023 del 14 marzo 2023 sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore, le parole "fino al pagamento della tassa" sono sostituite dalle parole "fino al pagamento della tassa o, per i prodotti soggetti a una tassa di deposito, fino al pagamento della tariffa di connessione e di servizio, come specificato nel decreto governativo sulle norme dettagliate per la determinazione e l'applicazione delle tasse di deposito e la commercializzazione dei prodotti soggetti a tassa di deposito".

**Articolo 46** All'articolo 7 del decreto governativo n. 80/2023 del 14 marzo 2023 sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore, la frase "Il produttore di un prodotto soggetto a una tassa di deposito può adempiere individualmente ai propri obblighi di responsabilità estesa del produttore" è abrogata.

**Articolo 47** Il decreto governativo n. 209/2005, del 5 ottobre 2005, relativo alle modalità di applicazione di una tassa di deposito, è abrogato.

*Allegato 1 al decreto governativo n. 450/2023 del 4 ottobre 2023*

***Marcatura di un prodotto soggetto a una tassa di deposito obbligatoria***

Nel caso di un prodotto soggetto a una tassa di deposito obbligatoria, sul prodotto o sull'etichetta è apposta la seguente marcatura:

1. Marcatura da utilizzare nel caso di un prodotto non riutilizzabile soggetto a una tassa di deposito obbligatoria:

1.1. Il numero GTIN e il codice a barre del prodotto, che non possono essere uguali a quelli di qualsiasi prodotto immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024.

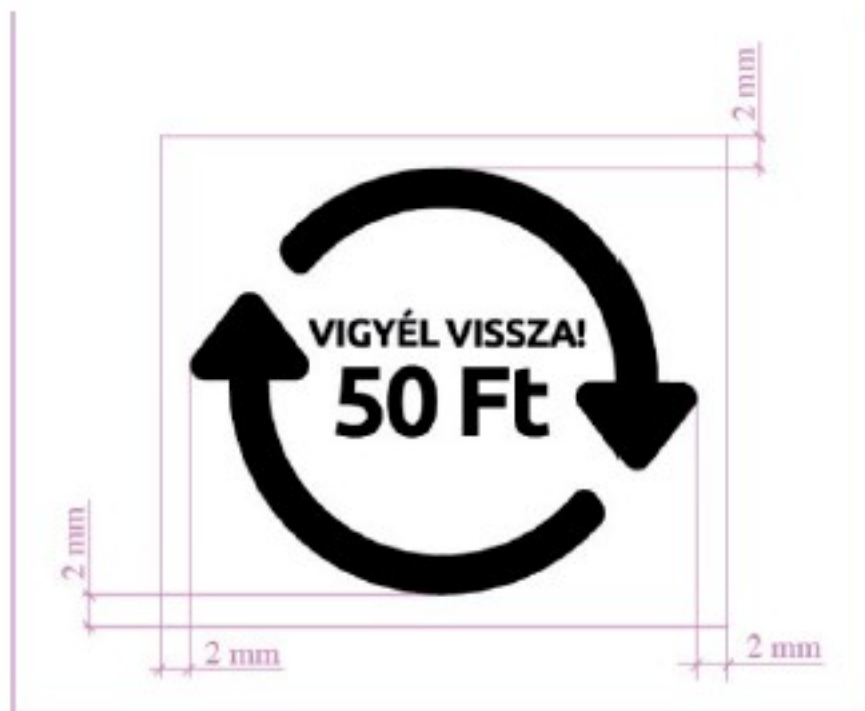
1.2. L'immagine qui sotto (rappresentata con le dimensioni più piccole possibili):



|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| VIGYÉL VISSZA! | PORTAMI INDIETRO! ("VIGYÉL VISSZA!") |
| 50 Ft          | 50 HUF                               |

L'immagine viene utilizzata in forma positiva o negativa (lo sfondo nero è a scopo illustrativo, e non fa parte dell'immagine), con il massimo contrasto possibile rispetto al colore dello sfondo.

Spazio minimo di protezione:

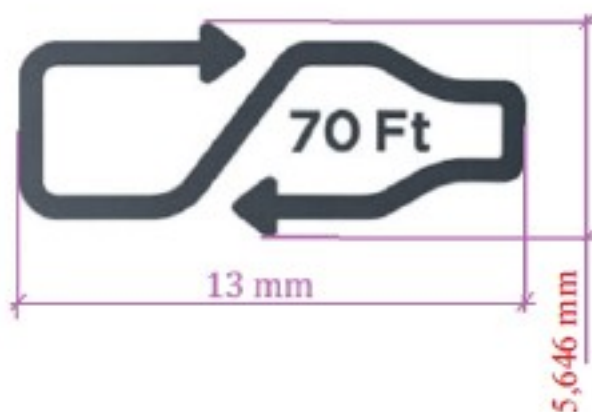


|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| VIGYÉL VISSZA! | PORTAMI INDIETRO! ("VIGYÉL VISSZA!") |
| 50 Ft          | 50 HUF                               |

2. Marcatura da utilizzare nel caso di un prodotto riutilizzabile soggetto a una tassa di deposito obbligatoria:

2.1. Il numero GTIN e il codice a barre del prodotto.

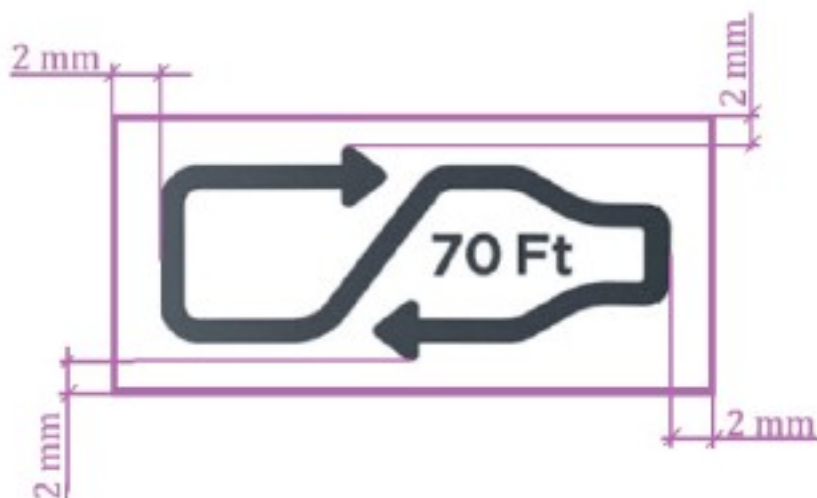
2.2. L'immagine qui sotto (rappresentata con le dimensioni più piccole possibili):



|       |        |
|-------|--------|
| 70 Ft | 70 HUF |
|-------|--------|

L'immagine viene utilizzata in forma positiva o negativa (lo sfondo nero è a scopo illustrativo, e non fa parte dell'immagine), con il massimo contrasto possibile rispetto al colore dello sfondo. L'importo indicato nell'immagine viene utilizzato solo come campione; si applica l'importo della tassa di deposito specificata dal produttore per il determinato prodotto.

Spazio minimo di protezione:



|       |        |
|-------|--------|
| 70 Ft | 70 HUF |
|-------|--------|

Le immagini di cui ai sottopunti 1.2 e 2.2 possono essere scaricate in formato eps dal sito ufficiale della società concessionaria.

#### Allegato 2 al decreto governativo n. 450/2023 del 4 ottobre 2023

##### ***Contenuto dettagliato del contratto stipulato dalla società concessionaria con l'operatore del punto di restituzione***

1. il nome, la sede legale, il codice fiscale, il numero di registrazione dell'azienda dell'operatore del punto di restituzione e, nel caso dei lavoratori autonomi, il numero di registrazione,
2. compiti relativi all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della macchina di raccolta dei vuoti,
3. la procedura di rimozione del prodotto accettato soggetto a una tassa di deposito o dei suoi rifiuti,
4. compiti relativi all'installazione, al funzionamento e all'uso del sistema informatico,
5. la procedura di accordo finanziario tra la società concessionaria e il gestore del punto di restituzione,
6. diritti e obblighi relativi alla violazione e alla risoluzione del contratto.

#### Allegato 3 al decreto governativo n. 450/2023 del 4 ottobre 2023

##### ***Codici tariffari per i prodotti soggetti a una tassa di deposito obbligatoria***

|   | A                           | B                  |
|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Flusso di materiali         | Codice della tassa |
| 2 | plastica non riutilizzabile | M51                |
| 3 | metallo non riutilizzabile  | V51                |
| 4 | vetro non riutilizzabile    | U51                |
| 5 | riutilizzabile              | X71                |

#### Allegato 4 al decreto governativo n. 450/2023 del 4 ottobre 2023

Nel decreto governativo n. 80/2023 del 14 marzo 2023 sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore, il sottopunto 2.4.1 dell'allegato 1, punto 2 del decreto governativo è sostituito dal seguente:

“2.4.1. Imballaggi e relativi rifiuti diversi dagli imballaggi ottenuti da prodotti di cui al sottopunto 2.4.2

|    | A                                       | B                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | codice                                  | nome                                                                                                                      |
| 2  | non riutilizzabile                      |                                                                                                                           |
| 3  | imballaggio dei consumatori             |                                                                                                                           |
| 4  | 10                                      | prodotto non soggetto a tassa di deposito (escluso l'imballaggio a diretto contatto con un prodotto fitosanitario)        |
| 5  | 11                                      | imballaggio a diretto contatto con un prodotto fitosanitario, non soggetto a tassa di deposito                            |
| 6  | 12                                      | prodotto soggetto a tassa di deposito obbligatoria                                                                        |
| 7  | 13                                      | prodotto soggetto a tassa di deposito volontaria                                                                          |
| 8  | imballaggi secondari o per il trasporto |                                                                                                                           |
| 9  | 20                                      | prodotto non soggetto a tassa di deposito                                                                                 |
| 10 | 22                                      | prodotto soggetto a tassa di deposito volontaria                                                                          |
| 11 | riutilizzabile                          |                                                                                                                           |
| 12 | imballaggio dei consumatori             |                                                                                                                           |
| 13 | 40                                      | prodotto non soggetto a tassa di deposito (escluso l'imballaggio a diretto contatto con un prodotto fitosanitario)        |
| 14 | 41                                      | imballaggio a diretto contatto con un prodotto fitosanitario, non soggetto a tassa di deposito                            |
| 15 | 42                                      | prodotto soggetto a tassa di deposito obbligatoria                                                                        |
| 16 | 43                                      | prodotto soggetto a tassa di deposito volontaria (escluso l'imballaggio a diretto contatto con un prodotto fitosanitario) |
| 17 | 44                                      | imballaggi a contatto diretto con un prodotto fitosanitario, soggetti a una tassa di deposito volontaria                  |
| 18 | imballaggi secondari o per il trasporto |                                                                                                                           |
| 19 | 50                                      | prodotto non soggetto a tassa di deposito                                                                                 |
| 20 | 52                                      | prodotto soggetto a tassa di deposito volontaria                                                                          |
| 21 | rifiuti di imballaggio misti            |                                                                                                                           |
| 22 | 90                                      | rifiuti di imballaggio misti                                                                                              |

#### Allegato 5 al decreto governativo n. 450/2023 del 4 ottobre 2023

1. Nel decreto governativo n. 80/2023 del 14 marzo 2023 sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore, all'allegato 4, punto 1, è aggiunto il seguente sottopunto 1.4:

(Nel caso del produttore)

"1.4. Nel caso di prodotti soggetti a tassa di deposito, oltre a quanto previsto al sottopunto 1.1,

1.4.1. il tipo di materiale, il volume, il colore, il numero (di articoli) e la data di immissione sul mercato di prodotti soggetti a tassa di deposito che il produttore immette sul mercato in Ungheria,

1.4.2. il tipo, il volume e il numero (di articoli) di prodotti restituiti e accettati nel sistema di rimborso dei depositi e il tipo di materiale, il volume e la quantità (di pezzi) dei loro rifiuti, il riutilizzo e il numero (di pezzi) di imballaggi riutilizzabili e i rifiuti che diventano tali".

2. Nel decreto governativo n. 80/2023 del 14 marzo 2023 sulle modalità dettagliate di funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore, all'allegato 4, punto 2, è aggiunto il seguente sottopunto 2.2:

*(Nel caso di una società concessionaria e del subappaltatore della società concessionaria)*

"2.2 nel caso di prodotti soggetti a tassa di deposito, oltre a quelli di cui al sottopunto 1.1, il tipo di materiale, il volume e il numero (di articoli) di prodotti restituiti e accettati nel sistema di rimborso dei depositi e il tipo di materiale, il volume e la quantità (di pezzi) dei loro rifiuti, la quantità (di pezzi) di imballaggi riutilizzabili e i rifiuti che diventano tali".